



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto: Simulazione cessione azienda

Francesco Maria Cirillo - Presidente -
Tiziana Maccarrone - Consigliere - R.G.N. 20842/2020
Rossana Giannaccari - Consigliere - Cron.
Chiara Besso Marcheis - Consigliere - CC - 10/3/2026
Valeria Pirari - Consigliere rel.-

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20842/2020 R.G. proposto da

██████████ MICHELE MARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████ La
██████████ ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza ██████████ n. ██████████
presso lo studio dell'avvocato ██████████ ██████████

- *ricorrente* -

contro

██████████ CLAUDIO MARIA, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ ██████████
██████████ ed elettivamente domiciliato in ██████████
██████████;

- *controricorrente*-

██████████ TWARDY DANIELA

- *intimata* -

Avverso la sentenza n. 247/2020 pronunciata dalla Corte d'appello di Perugia il 19/5/2020, pubblicata il 29/05/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2026 dalla dott.ssa Valeria Pirari.



Rilevato che:

1. Michele Maria [redacted] premesso che in data 9/8/2004 era deceduto il padre, lasciando a succedergli i tre figli, ossia lo stesso Michele Maria, Claudio Maria e Daniela [redacted] convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Spoleto, questi ultimi, chiedendo, in via principale, che venisse accertata la simulazione relativa dell'atto del 09/09/1980, col quale il padre aveva trasferito al figlio Claudio Maria la proprietà dell'azienda commerciale denominata "Premiata Farmacia [redacted] in quanto avvenuta a titolo di donazione per non essere stato mai realmente corrisposto il prezzo indicato nell'atto come corrispettivo, e la nullità del negozio di donazione dissimulato per difetto di forma solenne, con conseguente declaratoria dell'appartenenza della farmacia alla comunione ereditaria tra le parti in causa, e che venisse disposto lo scioglimento della comunione e la successiva divisione dei beni. In via concorrente e alternativa, chiese altresì, in qualità di erede legittimo del padre, che, sulla base della dedotta simulazione relativa dell'atto, venisse disposta la riduzione della donazione della farmacia in quanto lesiva della propria quota di legittima, oltre alla collazione della stessa ex art. 737 c.c., e, infine, che venisse ordinato al convenuto il rendimento del conto relativo all'azienda a partire dal 9/9/1980.

Costitutosi in giudizio, Claudio Maria [redacted] eccepì, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per incertezza sull'oggetto della domanda, stante l'incompatibilità di quella di nullità dell'atto di cessione rispetto a quella di riduzione; dedusse il carattere oneroso del contratto impugnato, dovendosi aggiungere al corrispettivo pattuito quello previsto in una coeva pattuizione, tramite scrittura privata, con cui egli si era accollato alcuni debiti del padre cedente e obbligato a corrispondere a quest'ultimo la somma mensile di lire 500.000, poi aumentata a lire 700.000; chiese, pertanto, il rigetto delle domande o, in subordine, in caso di accoglimento



della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, l'assegnazione a lui della farmacia.

Daniela [REDACTED] rimase, invece, contumace.

Con sentenza del 12/08/2014, il Tribunale di Spoleto dichiarò Michele Maria [REDACTED] erede di Alberto [REDACTED] rigettò la domanda di simulazione del contratto stipulato con l'atto pubblico del 09/09/1980 nonché la domanda di riduzione della donazione e condannò l'attore al pagamento delle spese del giudizio.

Il giudizio di gravame, instaurato da Michele Maria [REDACTED] si concluse, nella resistenza di Claudio Maria [REDACTED] che propose appello incidentale sull'entità delle spese legali liquidate, con la sentenza n. 247/2020, pubblicata il 29/05/2020, con la quale la Corte d'appello di Perugia rigettò l'appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, riformò parzialmente la sentenza, condannando l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del primo grado nella misura di euro 15.000; confermò per il resto la sentenza appellata e condannò l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado, ponendo a suo carico anche la totalità delle spese di c.t.u.

2. Contro la sentenza d'appello propone ricorso Michele Maria [REDACTED] affidandolo a cinque motivi, illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, Claudio Maria [REDACTED] mentre è rimasta intimata Daniela [REDACTED] Twardy.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi d'appello, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere i giudici di merito omesso di pronunciarsi sui motivi d'appello di cui ai nn. 1), 2) e 3) del profilo volitivo (ossia rispettivamente sulla illogicità del ragionamento giuridico del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che l'attore avesse dato prova sufficiente della simulazione dell'atto di alienazione per poi affermare che



la simulazione non sussisteva, avendo lo stesso natura onerosa, sulla non divisibilità della sentenza, nella parte in cui affermava che quanto pagato dal convenuto sulla base dell'accordo accessorio al contratto di cessione integrava il prezzo dell'avvenuta alienazione della farmacia e sulla non divisibilità dell'operata valutazione degli atti costitutivi di rendita vitalizia e di impresa familiare in termini di integrazione della compravendita, anziché di elementi presuntivi della simulazione, oltre alla nullità della rendita vitalizia per difetto dell'alea sulla quale il Tribunale non si era pronunciato) e di cui al n. 1) di quello argomentativo (ossia sulla mancata valutazione della prova della donazione data dalla lettera del 22/04/2003, a firma del padre, con cui quest'ultimo gli aveva rivelato la natura donativa dell'atto dispositivo della farmacia).

Su questi specifici punti i giudici di merito non si sarebbero pronunciati, mentre avrebbero ritenuto esistente un patto di famiglia, istituto che, all'epoca della stipula, non ancora previsto nel nostro ordinamento.

1.1. Il motivo è infondato.

L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, allorché la domanda sia ovviamente ammissibile, non conseguendo in tal caso l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Cass., Sez. 5, 16/7/2021, n. 20363), integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzione del relativo *error in procedendo* - ovvero della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n.4, del codice di rito.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare, non viola il principio del *tantum devolutum quantum appellatum* il giudice di appello che fonda la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamina questioni non specificamente da lui proposte o



sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel *thema decidendum* del giudizio (Cass., Sez. L, 03/04/2017, n. 8604, cit.).

Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Cass., Sez. 3, 13/4/2018, n. 9202).

Orbene, i giudici di merito hanno preso posizione sulle questioni afferenti all'intervenuto pagamento del prezzo, valorizzando, all'uopo, gli accertamenti compiuti dal c.t.u. in ordine al valore dell'azienda ceduta e al corrispettivo corrisposto, alla dimostrazione del prezzo pagato nella misura di euro 298.639,50, somma data dal corrispettivo indicato nel rogito notarile e dagli importi versati in adempimento della scrittura privata collegata, alla valenza probatoria attribuibile alla costituzione dell'impresa familiare, nella quale il padre figurava come collaboratore con divisione degli utili al 50 per cento, siccome indicativa della effettività della compravendita, e alla insussistenza sia di una sproporzione significativa tra valore dell'azienda e prezzo indicato nel contratto sia dell'*animus donandi*.

In sostanza, le dedotte omissioni, più che costituire specifiche domande, si risolvono in una sostanziale rilettura del compendio probatorio, diversa da quella operata dai giudici di merito, attraverso la valorizzazione di elementi che si pongono in antitesi con le diverse ragioni poste, invece, a fondamento della decisione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 230-bis, 1872 e 2560 c.c., con riferimento all'art. 1470 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché i giudici di merito avevano



ritenuto che la costituzione dell'impresa familiare tra padre e figlio, con attribuzione a ciascuno di essi del 50 per cento degli utili, e l'incertezza su quale sarebbe stato il lasso temporale in cui il primo avrebbe potuto prestare la sua collaborazione e il secondo avrebbe dovuto erogargli la rendita fossero indicativi dell'onerosità dell'acquisto e della sua parziale aleatorietà.

Infatti, ad avviso del ricorrente, nessuna delle due circostanze avrebbe potuto condurre a ritenere effettiva la compravendita della farmacia, atteso che la prevista divisione degli utili derivante dalla costituzione dell'impresa familiare, avvenuta, tra l'altro, il 19/12/1978 e, dunque, prima della vendita, costituiva il diritto spettante al lavoratore nell'impresa e non certo il prezzo della vendita e che l'obbligo assunto con la rendita vitalizia coincideva con quello agli alimenti già gravante sul cessionario (e sulla moglie) per legge in favore di una persona all'epoca settantenne.

Infine, i giudici non avrebbero potuto pronunciarsi sulla non irrisorietà del prezzo pagato, in quanto non era stata impugnata la parte della sentenza di primo grado nella quale il Tribunale aveva dichiarato la natura simulata del prezzo della compravendita, passata, dunque, in giudicato.

2.1. Il motivo è infondato.

Va innanzitutto detto che, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che afferma l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che a esso ricollegghi un dato effetto giuridico (Cass., Sez. L, 04/02/2016, n. 2217), non potendosi il giudicato interno formare, nel giudizio di merito, se non sulla statuizione avente a oggetto, congiuntamente, le decisioni sull'esistenza di un fatto, l'esistenza di una norma e l'idoneità del fatto a produrre, in base alla norma, l'effetto da



questa previsto e non sul fatto opposto a quello accertato dal giudice (Cass., Sez. L, 20/12/2006, n. 27196).

È, dunque, evidente che il gravame, rimettendo in discussione le questioni afferenti alla reputata insussistenza della dedotta simulazione del contratto di cessione della farmacia, non poteva che travolgere l'intera pronuncia sul punto e, dunque, anche la parte della sentenza nella quale era stato detto che il prezzo della vendita era simulato.

Ciò detto, si evidenzia che le questioni prospettate con la censura nulla hanno a che vedere con le norme asseritamente violate, ma attengono più propriamente all'aspetto valutativo del compendio probatorio.

Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, primo comma, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).

La censura proposta, che sollecita una nuova lettura della documentazione sopra ricordata, per addivenire a un diverso apprezzamento della fattispecie concreta, deve, pertanto, ritenersi fuori del perimetro delimitante il sindacato del giudice di legittimità (Cass., Sez. 1, 27/3/2024, n. 8272; Cass., Sez. 3, 4/3/2022, n. 7187).

3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta l'omesso in esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., per avere i giudici di merito omesso di esaminare sia la sentenza di primo grado sia l'atto pubblico del 09/09/1980, sia la scrittura coeva del 09/09/1980.

Se i giudici avessero esaminato le circostanze descritte nella sentenza di primo grado non avrebbero potuto affermare che il prezzo non irrisorio era stato pagato, posto che, quanto all'atto pubblico, l'assunzione di obbligazioni era insita nel trasferimento di azienda e, quanto alla scrittura



coeva, mancava qualunque legame tra le obbligazioni contenute nella stessa, che trovavano fonte autonoma nella legge e nella regolamentazione di rapporti familiari (ripartizione degli utili nell'impresa familiare e obbligo alimentare), e il prezzo determinato nell'atto, con la conseguenza che la sentenza mancava del minimo c.d. costituzionale.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, benché in presenza di una c.d. «doppia conforme», non ha provveduto a indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, così contravvenendo alle prescrizioni contenute a pena di inammissibilità nell'art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994).

4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nonché l'omesso esame di fatti decisivi del giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'ipotesi del *negotium mixtum cum donatione*, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., perché i giudici di merito avevano ritenuto insussistente quest'ultimo istituto in quanto mancava la sproporzione di significativa entità tra le prestazioni delle parti e la consapevolezza di essa e della volontaria accettazione in capo all'alienante indotto al trasferimento della farmacia con *animus donandi*.

4.1. Il motivo è infondato.

Richiamate le considerazioni svolte nel precedente punto 3 con riguardo ai principi relativi alla c.d. doppia conforme, quanto alla censura sussunta sotto la fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., va detto che non sussiste neppure il lamentato difetto di motivazione.



La Corte osserva, al riguardo, che, fermi i limiti di rilevanza dell'omessa motivazione su di un fatto decisivo stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, più volte confermati in seguito, nella specie i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali hanno ritenuto insussistente il *negotium mixtum cum donatione*, ritenendo che non vi fosse la prova della sussistenza di una significativa sproporzione tra il valore dell'azienda e il prezzo corrisposto o che sarebbe stato da corrispondere in caso di sopravvivenza del padre e della consapevolezza del cedente di pattuire un prezzo notevolmente più basso, così conformandosi ai principi espressi da questa Corte in ordine all'istituto in esame.

La Corte di merito, in tal modo, ha anche fatto buon governo del principio enunciato da questa Corte – al quale va data ulteriore continuità – secondo cui la compravendita a un prezzo inferiore a quello effettivo non integra, di per sé stessa, un *negotium mixtum cum donatione*, essendo, all'uopo, necessaria non solo la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni, ma anche la significativa entità di tale sproporzione, oltre alla indispensabile consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento di controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto (Cass., Sez. 2, 23/05/2016, n. 10614).

Infatti, nel cosiddetto *negotium mixtum cum donatione*, la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò realizzando il negozio posto in essere una fattispecie di donazione indiretta.



Né la motivazione può dirsi mancante con riguardo ai contrasti esistenti tra la c.t.u. e la c.t.p., rispetto ai quali la Corte di merito si è espressa, sostenendo che le indagini espletate dal c.t.u. fossero accurate e le argomentazioni esposte logiche e che le osservazioni svolte dal c.t.p. non consentissero di superare tale logicità, né la ragionevolezza delle valutazioni compiute, considerata anche l'assenza di documenti contabili significativi come bilanci o altri dati di riferimento di natura economico-patrimoniale (v. da ultimo, in ordine alla motivazione che recepisca le argomentazioni del c.t.u., l'ordinanza 16 novembre 2022, n. 33742).

5. Con il quinto motivo, si lamenta, infine, la violazione del d.m. n. 55/2014, con riguardo all'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito liquidato le spese del giudizio di primo grado nella misura di euro 15.000 e quelle del grado d'appello nella misura di euro 22.000, ponendosi al di fuori dei parametri di cui alla norma citata.

5.1. Il motivo è infondato.

A tal riguardo occorre partire dall'art. 5 ("Determinazione del valore della controversia"), comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, il quale, nel disporre che *"Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti"*, è stato interpretato da questa Corte nel senso che *«il valore della causa si determina in base alle norme del Codice di procedura civile concernenti la competenza per valore, avendo riguardo all'oggetto della domanda considerata al momento iniziale della lite»* (Cass., Sez. 2, 27/12/2022, n. 37824), benché sussista sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito.



Il giudice di merito, dovendo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione in relazione alla concreta valenza economica della controversia (Cass., Sez. 6-2, 18/3/2019, n. 7627; Cass., Sez. 2, 12/7/2018, n. 18507; Cass., Sez. 2, 14/7/2015, n. 14691; Cass., Sez. 6-2, 28/3/2013, n. 7807; Cass., Sez. 2, 21/12/2012, n. 23809; Cass., Sez. 2, 8/2/2012, n. 1805; Cass., Sez. 2, 19/2/2010, n. 3996), è tenuto a verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia, «come nel caso in cui il legale abbia esagerato in modo assolutamente ingiustificato la misura della pretesa azionata in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita, giacché, in tali casi il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere considerato corrispettivo della prestazione espletata stante la sua obiettiva inadeguatezza rispetto alla attività svolta» (Cass., Sez. 2, 12/7/2018, n. 18507; Cass., Sez. 2, 31/5/2010, n. 13229).

Come più volte affermato da questa Corte, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo abbia deciso di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustificano la misura (Cass., Sez. 3, 07/01/2021, n. 89; Sez. L, 10/05/2019, n. 12537, Rv. 653760 - 01; Sez. 6 - L, 31/01/2017, n. 2386, Rv. 642544 - 01; conf. Sez. 6 - 3, 09/11/2017, n. 26608, Rv. 646828 - 01; Sez. L, 02/10/2017, n. 22991, Rv. 645613 - 01; Sez. 6 - 3, 11/12/2017, n. 29606, Rv. 647183 - 01).



Posto che, nella specie, il valore della causa è quello dato dal prezzo pagato dal convenuto, che è stato quantificato dai giudici nella misura di euro 298.639,50, come accertato dal c.t.u., lo scaglione applicabile nella specie è quello da euro 260.001 a euro 520.000, secondo le tariffe vigenti nel periodo antecedente al 2022.

In applicazione dei parametri sopra evidenziati, si ottiene che il compenso per il giudizio di primo grado sarebbe stato pari a euro 6.941,00 nella misura minima, pari a euro 9.915,00 nella misura media e di euro 19.830,00 nella misura massima, mentre il compenso per il giudizio di secondo grado sarebbe stato pari a euro 10.700,00 nella misura minima, pari a euro 19.160,00 nella misura media e pari a euro 35.608,00 nella misura massima.

Da ciò consegue che nessun errore hanno compiuti i giudici di merito nel liquidare la somma di euro 15.000 per il primo grado del giudizio e quella di euro 22.000 per il grado d'appello, entrambe comprese entro le fasce suindicate.

6. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/3/2026.

Il Presidente
Francesco Maria Cirillo

